



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2020-002519/Uff. IX  
All.1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- Dipartimento Politiche Europee  
(rif. nota n. DPE 9528 P-4.22.25 del 27 ottobre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE  
[nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it](mailto:nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it)

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Nucleo di Valutazione degli Atti UE  
[dgue.segreteria@esteri.it](mailto:dgue.segreteria@esteri.it)

ROMA

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernete le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo.  
Codice Consiglio: 11207/20  
Codice interistituzionale: 2020/0277COD  
Codice Commissione: COM (2020) 613

Di seguito alla nota p.n. del 25 novembre scorso e a parziale rettifica della Relazione inerente all'oggetto, si trasmette la pagina 2 della stessa che sostituisce integralmente quella già inviata precedentemente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Ricardo Carpino

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto introduce norme specifiche relative all'applicazione del meccanismo di solidarietà contemplato dalla proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (COM 610/2020), allo scopo di gestire in modo strutturato situazioni di crisi provocate in un dato Stato membro da afflussi massicci di persone e di raggiungere un'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri.

In tale circostanza, si ritiene essenziale e imprescindibile un approccio comune, attraverso misure mirate di supporto allo Stato membro interessato.

Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che gli obiettivi della presente proposta non possano essere realizzati in misura adeguata dai singoli Stati Membri, ma richiedono il coinvolgimento dell'Unione europea.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta introduce deroghe procedurali, che consentono di attivare rapidamente le misure di solidarietà, a beneficio di uno o più Stati Membri in situazioni di crisi migratoria, assicurando un trattamento uniforme in relazione a garanzie e diritti dei richiedenti asilo.

Più in particolare, considerata l'eccezionalità degli eventi contemplati dalla presente proposta, si ritiene che la proroga di otto settimane della durata massima della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera, rispetti pienamente il principio di proporzionalità.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Si valuta positivamente la scelta del Regolamento quale atto giuridico idoneo a garantire un'applicazione certa e uniforme delle norme in tutta l'Unione, rispetto alla vigente Direttiva 2001/55/CE, che si intende abrogare, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 85/2003.

La natura cogente del Regolamento, infatti, prevede misure obbligatorie nella forma di ricollocazione o di rimpatri sponsorizzati, da adottare tramite decisione di esecuzione della Commissione.

Si considera, altresì, positivamente, ai fini della definizione delle circostanze che supporterebbero l'adozione della suddetta decisione di esecuzione, sia il ricorso alle attività di indagine e di valutazione fornite dall'istituendo "*meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione*" che dovrebbe consentire l'assunzione di un atteggiamento maggiormente proattivo da parte dell'Unione<sup>1</sup>, sia il richiamo, contenuto nell'art. 1, par. 2, lett. a) ad ulteriori elementi valutativi della reale situazione dello S.M. interessato, quali l'entità della popolazione ed il suo PIL. Non dovrebbero, comunque, essere tralasciati altri criteri di valutazione, come il grado di esposizione dello Stato membro ai flussi migratori e la lunghezza delle frontiere esterne.

Tuttavia, l'attuale formulazione della proposta normativa presenta talune criticità.

Infatti, l'obbligatorietà della solidarietà, anche in caso di crisi grave, si realizza con una procedura articolata e complessa, da parte della Commissione, finalizzata ad accertare la sussistenza

<sup>1</sup> anche alla luce di quanto previsto all'articolo 1, par. 2, lett. b) della proposta in esame che recita: " un rischio imminente che si verifichi una tale situazione".